SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), il 14 dicembre 2005, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanoletti, Piloni, Gruosso, Battafarano, Morra, Fabbri, Tofani, Ragno, Moncada Lo Giudice di Monforte, Borea, Eufemi, Peterlini, Vanzo, Camber, Montagnino, Maffioli e Ripamonti:

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi

Art. 1.

- 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo preverbale».
- 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge si considera sordo preverbale il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

IL PRESIDENTE